



Decisione generale per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel Canton Ticino

del 28 giugno 2021

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 16 capoverso 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018¹
sulla salute dei vegetali (OSaV);

considerato che in certe zone del Canton Ticino *Popillia japonica* Newman è
talmente diffuso che l'organismo da quarantena non può più essere eradicato e che la
delimitazione di una zona infestata è giustificata;

considerato che il rischio di diffusione di *Popillia japonica* Newman al di fuori della
zona infestata è particolarmente elevato e deve essere ridotto con misure adeguate;

considerato che è necessario e opportuno delimitare attorno alla zona infestata una
zona cuscinetto, alla quale si applicano parimenti misure speciali;

considerato che lo sviluppo delle popolazioni di *Popillia japonica* Newman in tali
aree deve essere sorvegliato in modo particolarmente intensivo;

considerato che sulla base delle esperienze maturate nella pratica e dei nuovi risultati
forniti dalla ricerca è necessario modificare parzialmente le misure ordinate a
novembre 2020,

decide:

1. Delimitazione di una zona infestata e di una zona cuscinetto

¹ I Comuni nonché le frazioni e i quartieri comunali del Canton Ticino elencati nell'allegato 1 costituiscono una zona infestata.

² I Comuni nonché le frazioni e i quartieri comunali che si trovano totalmente o in parte nel raggio di 15 chilometri attorno alla zona infestata costituiscono le zone cuscinetto A e B.

2. Misure nella zona infestata

¹ Il materiale di compostaggio vegetale proveniente da impianti che non sono dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e di installazioni per la setacciatura del compost finito, può essere utilizzato solamente all'interno della zona infestata.

¹ RS 916.20

² Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare fuori dalla zona infestata materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde, ad eccezione del materiale vegetale che durante lo stoccaggio e il trasporto viene coperto con un telo a prova di insetto (dimensione della maglia massimo 5 mm) e:

- a. viene triturato a una dimensione di al massimo 5 centimetri; oppure
- b. viene sottoposto a un trattamento autorizzato dal Servizio fitosanitario federale (SFF), che offre una sicurezza fitosanitaria comparabile a quella della triturazione.

³ I veicoli e gli attrezzi impiegati nella zona infestata per la lavorazione del suolo o per lavori che prevedono l'utilizzo di terriccio possono lasciare tale zona soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali.

⁴ È vietato trasportare fuori dalla zona infestata lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri. Per il periodo dal 1° settembre al 31 maggio i privati o le imprese possono:

- a. far analizzare il suolo da Agroscope o da un'impresa da esso autorizzata. Se dai risultati delle analisi emerge che il suolo della particella interessata è esente da larve di *Popillia japonica* Newman fino a una profondità di 30 centimetri, tali risultati possono essere presentati al Servizio fitosanitario cantonale. Sulla base di questi risultati, il Servizio fitosanitario cantonale può autorizzare deroghe. Esso trasmette alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo una copia di ciascuna autorizzazione;
- b. rivolgersi alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo², che può autorizzare deroghe se il materiale va in discarica, a condizione che nella discarica il materiale venga depositato e interrato a una profondità di almeno 2 metri e che durante il trasporto vengano prese tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di *Popillia japonica* Newman. Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, l'organo summenzionato può delegare il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai Comuni. Al Servizio fitosanitario cantonale va trasmessa una copia di ciascuna autorizzazione concessa.

⁵ Il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati sono consentiti soltanto all'interno della zona infestata.

⁶ Altri vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, possono essere trasportati fuori dalla zona infestata o essere commercializzati soltanto:

- a. da un'azienda omologata al rilascio di passaporti fitosanitari, se, oltre alle condizioni vigenti, sono adempiute le condizioni di cui all'allegato 3;
- b. da un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche), se

² www4.ti.ch/dfe/de/sa/chi-siamo/servizio-fitosanitario/

il Servizio fitosanitario cantonale le ha concesso un'autorizzazione per il trasporto o la commercializzazione delle merci in questione, purché siano adempite le condizioni di cui all'allegato 3;

- c. a condizione che le merci siano state prodotte in un'azienda di cui alla lettera a o b e rimangano nello stato di vendita fino alla loro destinazione finale.

⁷ Un'azienda omologata al rilascio di passaporti fitosanitari non deve adempiere le condizioni di cui all'allegato 3 se i vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, sono trasportati o commercializzati soltanto all'interno della zona infestata. I vegetali devono essere contrassegnati con un'etichetta che non può essere modificata e che deve recare permanentemente la dicitura: «Zona infestata – *P. japonica*; trasporto e commercializzazione consentiti soltanto all'interno della zona infestata».

⁸ Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali, indipendentemente dal fatto che siano omologate al rilascio di passaporti fitosanitari o meno, sono tenute a sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 metri. In caso di riscontro della presenza di *Popillia japonica* Newman o di sintomi riconducibili a tale organismo nocivo in un'azienda omologata, questa è tenuta a informare il SFF. In caso di riscontro della presenza di *Popillia japonica* Newman o di sintomi riconducibili a tale organismo nocivo in un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche), questa è tenuta a informare il Servizio fitosanitario cantonale. Inoltre, in caso di cessione di vegetali (senza passaporto fitosanitario) a utilizzatori finali non commerciali (privati) occorre fornire loro anche il materiale informativo in formato cartaceo del Servizio fitosanitario cantonale o del SFF concernente *Popillia japonica* Newman.

⁹ Il Servizio fitosanitario cantonale attua un'adeguata sorveglianza nella zona infestata in modo da seguire la dinamica delle popolazioni di *Popillia japonica* Newman e ordinare nel momento opportuno e nel luogo adatto le misure di lotta tese a mantenere al livello più basso possibile la prevalenza dell'organismo nocivo.

3. Misure nelle zone cuscinetto A e B

¹ Il materiale di compostaggio vegetale proveniente da impianti che non sono dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e di installazioni per la setacciatura del compost finito, può essere utilizzato solamente all'interno delle zone cuscinetto A e B e della zona infestata.

² Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare dalla zona cuscinetto A alla zona cuscinetto B e dalle zone cuscinetto alla zona indenne da infestazione materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde, ad eccezione del materiale vegetale che durante lo stoccaggio e il trasporto viene coperto con un telo a prova di insetto (dimensione della maglia massimo 5 mm) e:

- a. viene triturato a una dimensione di al massimo 5 centimetri; oppure
- b. viene sottoposto a un trattamento autorizzato dal SFF, che offre una sicurezza fitosanitaria comparabile a quella della triturazione.

³ I veicoli e gli attrezzi impiegati nelle zone cuscinetto per la lavorazione del suolo o per lavori che prevedono l'utilizzo di terriccio, possono lasciare tali zone per la zona indenne da infestazione al di fuori delle zone cuscinetto soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali.

⁴ È vietato trasportare fuori dalla zona infestata lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri. Per il periodo dal 1° settembre al 31 maggio i privati o le imprese possono:

- a. far analizzare il suolo da Agroscope o da un'impresa da esso autorizzata. Se dai risultati delle analisi emerge che il suolo della particella interessata è esente da larve di *Popillia japonica* Newman fino a una profondità di 30 centimetri, tali risultati possono essere presentati al Servizio fitosanitario cantonale. Sulla base di questi risultati, il Servizio fitosanitario cantonale può autorizzare deroghe. Esso trasmette alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo una copia di ciascuna autorizzazione;
- b. rivolgersi alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo³, che può autorizzare deroghe se il materiale va in discarica, a condizione che nella discarica il materiale venga depositato e interrato a una profondità di almeno 2 metri e che durante il trasporto vengano prese tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di *Popillia japonica* Newman. Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, l'organo summenzionato può delegare il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai Comuni. Al Servizio fitosanitario cantonale va trasmessa una copia di ciascuna autorizzazione concessa.

⁵ Il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati sono consentiti soltanto all'interno delle zone cuscinetto e dalle zone cuscinetto nella zona infestata.

⁶ Altri vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, possono essere trasportati o commercializzati soltanto nella zona indenne da infestazione:

- a. da un'azienda omologata al rilascio di passaporti fitosanitari, se, oltre alle condizioni vigenti, sono adempiute le condizioni di cui all'allegato 3;
- b. da un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche), se il Servizio fitosanitario cantonale le ha concesso un'autorizzazione per il trasporto o la commercializzazione delle merci in questione, purché siano adempiute le condizioni di cui all'allegato 3;
- c. a condizione che le merci siano state prodotte in un'azienda di cui alla lettera a o b e rimangano nello stato di vendita fino alla loro destinazione finale.

⁷ Un'azienda omologata al rilascio di passaporti fitosanitari non deve adempiere le condizioni di cui all'allegato 3 se i vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, sono trasportati o commercializzati soltanto all'interno delle zone cuscinetto A e B o dalle zone cuscinetto A e B alla zona infestata. I vegetali devono essere contrassegnati con un'etichetta che non può essere modificata e che deve recare permanentemente la

³ www4.ti.ch/dfe/de/sa/chi-siamo/servizio-fitosanitario/

dicitura: «Zona cuscinetto – *P. japonica*; trasporto e commercializzazione consentiti soltanto all'interno delle zone cuscinetto o dalle zone cuscinetto alla zona infestata».

⁸ Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali (aziende agricole, vivai, centri di giardinaggio e aziende ortoflorovivaistiche), indipendentemente dal fatto che siano omologate al rilascio di passaporti fitosanitari o meno, sono tenute a sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 metri.

⁹ Se un'azienda omologata sospetta o constata la presenza di *Popillia japonica* Newman, lo notifica senza indugio al SFF e prende misure di prevenzione per impedire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo. Se un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche) sospetta o constata la presenza di *Popillia japonica* Newman, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario cantonale e prende misure di prevenzione per impedire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo.

¹⁰ Per il riconoscimento precoce della possibile presenza di *Popillia japonica* Newman nelle zone cuscinetto A e B, il Servizio fitosanitario cantonale attua un'adeguata sorveglianza del territorio.

4. Disposizione transitoria

Fino al 30 agosto 2021, i vegetali di cui al numero 2 capoversi 6 e 7 e al numero 3 capoversi 6 e 7 possono essere trasportati e commercializzati conformemente al diritto anteriore.

5. Abrogazione delle prescrizioni previgenti

La decisione generale del 20 novembre 2020 dell'Ufficio federale dell'agricoltura concernente misure urgenti per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel Canton Ticino è abrogata.

6. Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

1° luglio 2021

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Christian Hofer

Allegato 1
(n. 1 cpv. 1)

**Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino
che si trovano nella zona infestata per quanto concerne
Popillia japonica Newman**

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Agno	Intero Comune
Balerna	Intero Comune
Bissone	Intero Comune
Breggia	Morbio Superiore, Sagno
Brusino Arsizio	Intero Comune
Caslano	Intero Comune
Castel San Pietro	Intero Comune
Chiasso	Intero Comune
Coldrerio	Intero Comune
Collina d'Oro	Intero Comune
Croglio	Intero Comune
Grancia	Intero Comune
Lugano	Barbengo, Carabbia, Carona, Lugano, Pambio Noranco, Pazzallo
Magliaso	Intero Comune
Maroggia	Intero Comune
Melano	Intero Comune
Melide	Intero Comune
Mendrisio	Intero Comune
Monteggio	Intero Comune
Morbio Inferiore	Intero Comune
Morcote	Intero Comune
Novazzano	Intero Comune
Paradiso	Intero Comune
Ponte Tresa	Intero Comune
Pura	Intero Comune
Riva San Vitale	Intero Comune
Sessa	Intero Comune
Stabio	Intero Comune
Vacallo	Intero Comune
Vico Morcote	Intero Comune

Allegato 2
(n. 1 cpv. 2)

**Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino
che si trovano nelle zone cuscinetto circostanti la zona infestata per
quanto concerne *Popillia japonica* Newman**

1. Zona cuscinetto A

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Alto Malcantone	Intero Comune
Aranno	Intero Comune
Arogno	Intero Comune
Astano	Intero Comune
Bedano	Intero Comune
Bedigliora	Intero Comune
Bioggio	Intero Comune
Breggia	Bruzella, Cabbio, Caneggio, Muggio
Cademario	Intero Comune
Cadempino	Intero Comune
Canobbio	Intero Comune
Capriasca	Intero Comune
Comano	Intero Comune
Cureglia	Intero Comune
Curio	Intero Comune
Gravesano	Intero Comune
Lamone	Intero Comune
Lugano	Brè, Bogno, Breganzona, Cadro, Castagnola, Certara, Cimadera, Cureggia, Davesco Soragno, Gandria, Pregassona, Sonvico, Valcolla, Viganello, Villa Luganese
Manno	Intero Comune
Massagno	Intero Comune
Mezzovico-Vira	Intero Comune
Miglieglia	Intero Comune
Monteceneri	Sigirino
Muzzano	Intero Comune
Novaggio	Intero Comune
Origlio	Intero Comune

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Ponte Capriasca	Intero Comune
Porza	Intero Comune
Rovio	Intero Comune
Savosa	Intero Comune
Sorengo	Intero Comune
Torricella-Taverne	Intero Comune
Vernate	Intero Comune
Vezia	Intero Comune

2. Zona cuscinetto B

Comune	Frazioni e quartieri comunali interessati
Bellinzona	Camorino, Pianezzo, Sant'Antonio
Cadenazzo	Intero Comune
Gambarogno	Intero Comune
Isonne	Intero Comune
Monteceneri	Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera
Sant'Antonino	Intero Comune

Allegato 3
(n. 2 cpv. 6, 7 e n. 3 cpv. 6, 7)

Condizioni per la messa in commercio di vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, esclusi i tappeti erbosi precoltivati

1. La produzione e lo stoccaggio provvisorio dei vegetali avvengono in un'infrastruttura a prova d'insetto,
oppure
2. le radici vengono lavate e il terriccio o il substrato di coltivazione viene rimosso completamente,
oppure
3.
 - a. le superfici dei vasi con piante il cui diametro è uguale o superiore a 30 centimetri dal 1° maggio al 30 settembre sono protette con coperture a prova d'insetto (p. es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco),
 - b. i vasi con piante il cui diametro è inferiore a 30 centimetri devono essere collocati su tavoli da lavoro o altri ripiani rialzati ed essere privi di malerbe,
oppure
possono essere posati a terra su superfici sigillate e mantenuti privi di malerbe o protetti con coperture a prova d'insetto (p. es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco),
 - c. i vegetali in pieno campo sono coltivati in modo che tra il 1° maggio e il 30 settembre il suolo circostante i vegetali sia coperto a prova d'insetto (p. es. telo per la pacciamatura o tessuto non tessuto). La superficie coperta deve avere un raggio di almeno 70 centimetri intorno alle zolle di terriccio dei vegetali,
oppure
le file intermedie dal 1° maggio al 30 settembre devono essere lavorate meccanicamente fino a una profondità di 15 centimetri a intervalli regolari, almeno quattro volte l'anno, affinché sull'intera superficie non crescano malerbe.

Se l'azienda è omologata al rilascio di passaporti fitosanitari e si trova nella zona infestata, una volta all'anno il suolo è anche sottoposto a un controllo ufficiale fino a una profondità di 30 centimetri per constatare l'eventuale presenza di *Popillia japonica*.

In ogni caso occorre garantire la protezione del terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide da *Popillia japonica* anche durante lo stoccaggio provvisorio dei vegetali finché questi si trovano nella zona infestata o nella zona cuscinetto.